

Cass. civ. sez. II del 23 febbraio 2017 n 4695

4. I motivi da 5 a 9 che possono essere invece essere congiuntamente esaminati, per la connessione delle questioni che involgono, sono invece fondati, e vanno pertanto accolti.

La Corte di merito ha in sostanza ragionato nel senso che poiché alla data di apertura della successione, risalente al 1983, i beni appartenenti al de cuius erano stati oggetto di una precedente donazione in favore di G, questi benchè fosse pacificamente chiamato all'eredità, non aveva alcuna ragione logica o giuridica per accettare l'eredità, ragione che si è ripresentata solo allorquando, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva risolto la donazione, i beni erano rientrati a far parte dell'asse ereditario.

Molteplici sono le erroneità del ragionamento seguito dalla Corte di merito la quale ha evidentemente offerto un'erronea applicazione delle norme in materia di apertura della successione e di decorrenza del termine di prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità.

A tal fine deve ribadirsi come la nozione di patrimonio ereditario abbia carattere universale, concernendo tutte le posizioni giuridiche facenti capo al de cuius, e si presti quindi a ricomprendere non solo i rapporti attivi ma anche quelli passivi, non potendosi escludere anche l'esistenza di una successione che sia caratterizzata solo dalla esistenza di debiti facenti capo al de cuius (la nozione di hereditas damnosa va riferita non solo al caso in cui i debiti eccedano la misura delle attività ereditarie, ma anche al caso, peraltro non di mera scuola, in cui alla morte dell'ereditando questi lasci solo debiti).

Poiché lo scopo della successione universale è appunto quello di assicurare la trasmissione della generalità dei rapporti giuridici dal de cuius all'erede, la stessa è destinata a verificarsi anche quando la trasmissione si limiti ai soli rapporti passivi, non configurandosi quindi coesistente al fenomeno successorio il subentro anche nella titolarità di situazioni attive.

Già questa sola considerazione mina in radice il ragionamento del giudice di merito che ha ritenuto che l'assenza di beni immobili alla data di apertura della successione escludesse la possibilità giuridica di accettare l'eredità, avendo la sentenza impugnata confuso evidentemente tra quello che poteva essere l'interesse in concreto ad accettare l'eredità da parte del chiamato (interesse che forse poteva effettivamente ritenersi insussistente, ma da un solo profilo di opportunità ed in via di fatto, avendo già conseguito aliunde le componenti attive del patrimonio ereditario) e la giuridica possibilità di adire l'eredità, ben potendosi per ipotesi ammettere che per le ragioni più disparate il chiamato voglia in ogni caso accettare l'eredità passiva, onde far fronte ai debiti del de cuius (si pensi a ragioni di riconoscenza, alla finalità di conservare immutato il buon nome del de cuius, nonché all'ipotesi in cui sia correlata al patrimonio ereditario un'aspettativa di diritto suscettibile di trasformare l'eredità da passiva in attiva).

Ne consegue altresì che alla fattispecie, in assenza di una causa giuridica impeditiva del maturare della prescrizione, debba trovare applicazione la previsione di cui all'art. 480 c.c. che specificamente disciplina la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, stabilendo che la

decorrenza del relativo termine parta sempre dalla data di apertura della successione, coincidente con la morte dell'ereditando, fatte salve le sole ipotesi in cui la chiamata sia sottoposta a condizione sospensiva (occorrendo in tal caso attendere l'avveramento della condizione) ovvero il caso di chiamati in subordine, ove vi sia stata accettazione da parte dei chiamati di grado poziore, occorrendo attendere che sia venuto meno l'acquisto ereditario di questi ultimi.

Trattasi però di situazioni chiaramente non riscontrabili nella fattispecie così che si imponeva l'applicazione della regola generale posta dal primo comma dell'art. 480 c.c., che obbligava il G a dover effettuare l'accettazione nei dieci anni dalla morte del de cuius.

D'altronde questa Corte ha già in passato affermato che il termine de quo corra anche per il chiamato che ignori la delazione (Cass. n. 11/1970), essendosi altresì specificato, per un'ipotesi che per alcuni versi richiama quella qui in esame (essendo stato il testamento che attribuiva i beni al G — comunque chiamato anche ex lege alla successione de quo vertitur — pubblicato solo nel 2002 a circa 19 anni dall'apertura della successione) che (cfr. Cass. n. 264/2013) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 480, secondo comma, cod. civ., interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre unitariamente dal giorno dell'apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell'indicato termine di dieci anni, l'eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l'eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria; d'altra parte, prevedendo l'art. 480 cod. civ. un termine prescrizione, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per sua natura estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 Cost., in quanto non volto all'esercizio del diritto di difesa.

Peraltro essendosi altresì affermato (cfr. Cass. n. 12575/2000) che il vigente ordinamento giuridico non prevede una distinta accettazione della eredità a secondo del titolo della delazione (testamentaria o legittima), ma un solo diritto di accettazione che ha per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria, con la conseguenza che l'accettazione della eredità da parte del chiamato "ab intestato", avendo per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale non è conseguentemente configurabile una autonoma prescrizione del diritto di accettazione (conf. Cass. n. 1933/1993), quanto sinora esposto in punto di ignoranza della stessa chiamata ereditaria, vale ad escludere che possa influire sulla decorrenza del termine prescrizione la mera ignoranza della effettiva consistenza dell'asse relitto.

Così come la successiva scoperta di un testamento non può rimettere in gioco il diritto del chiamato prescrittosi per il decorso del termine, del pari il sopravvenire di beni che si ignorava facessero parte dell'asse ereditario non consente di differire nel tempo la decorrenza del termine di prescrizione del diritto di cui all'art. 480 c.c.,

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata